



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE

Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco GILIBERTI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 49-1/2025 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso

da

MARANGI MICHELE (c.f. MRNMHL63E03A662Z),

con l'assistenza dell'OCC avv. **CATERINA RIZZO**,

rappr. dif. dagli avv. **Antonio Buono** e **Mauro Sasanelli**;

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 26.03.2025 da **MARANGI MICHELE**, con l'assistenza della OCC/professionista avv. **CATERINA RIZZO** nominata da questo Tribunale, consumatore sovraindebitato ex art.2, lett. c, CCI, con la quale ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti.

Premesso che la domanda risulta corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- vista la relazione redatta dall'OCC/professionista nominato avv. Caterina Rizzo, contenente:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'OCC consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ed inoltre che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che con decreto del 08.04.2025 il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano.

Considerato, altresì, che nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni al piano da parte dei creditori e che questo Giudicante ritiene di dover condividere quanto riportato dall'OCC nella propria relazione del 25.03.2025.

Verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano.

- visto l'art.70 CCI;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da MARANGI MICHELE, come da ricorso del 19.03.2025 depositato il 26.03.2025;

DICHIARA

chiusa la procedura;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC nei registri immobiliari ovvero presso il PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art.70, comma 1, CCI.

Così deciso in Brindisi, in data 28.05.2025

Il Giudice

Dott. Francesco GILIBERTI

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Valentina Sindico, funzionario addetto all'Ufficio per il processo.

ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 28.05.2025

IL CANCELLIERE ESPERTO
DOTT.SSA MARIA GIOVANNA COLELLI



MARIA GIOVANNA
COLELLI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
31.05.2025 11:31:18
GMT+02:00

